

Il Consiglio di Amministrazione

- dopo articolata discussione;
- acquisiti i risultati della votazione effettuata,

APPROVA il seguente Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo Federico II:

“ART 1

Iscrizione

1. L'iscrizione ad apposito Albo delle Associazioni studentesche formate da studenti dell'Università di Napoli Federico II è disciplinata dalle seguenti disposizioni.
2. Possono essere iscritte ad apposito Albo depositato presso l'ufficio Affari Generali dell'Università tutte le associazioni studentesche, senza scopo di lucro, che abbiano i requisiti a norma di legge e del presente regolamento.
3. Il possesso dei requisiti idonei per l'iscrizione all'Albo e per il suo rinnovo dovrà essere accertato da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 2

Scopi e finalità

1. Le associazioni studentesche potranno perseguire qualsiasi scopo, purché, determinabile e lecito, attinente a iniziative culturali e sociali del mondo universitario e lavorativo finalizzate alla formazione degli studenti.
2. Una stessa associazione può perseguire anche più scopi.

ART. 3

Requisiti

1. Ogni associazione deve essere composta da un numero minimo di 30 studenti iscritti all'Università degli studi di Napoli Federico II. Possono farne parte anche gli specializzandi ed i dottorandi di ricerca.
2. Ogni associazione deve avere una denominazione e in caso di omonimia sarà accolta quella che, per prima avrà fatto pervenire la documentazione per l'iscrizione all'ufficio Affari Generali.
3. La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) Atto costitutivo dell'Associazione e statuto;
 - b) Indicazione del nominativo dello studente avente potere di rappresentanza dell'associazione con indicazione del domicilio;

- c) Elenco degli studenti aderenti all'Associazione con allegate singole schede di adesione complete di generalità, domicilio, n. telefonico con firma autenticata presso gli Uffici di Segreteria studenti della Facoltà di appartenenza.
Non verranno iscritte Associazioni nei cui elenchi compaiano studenti iscritti contemporaneamente ad altre Associazioni. In tale ipotesi ciascuna Associazione provvederà a regolarizzare i relativi elenchi entro un termine assegnato dalla Commissione di cui all'art. 1.

ART. 4 **Iscrizioni**

1. Le domande per l'ammissione all'Albo, complete della documentazione di cui all'Articolo 3, devono essere presentate entro e non oltre il 28/2 di ogni anno solare. Esse vanno consegnate all'Ufficio Affari Generali. In caso di assenza dei requisiti la domanda di iscrizione verrà respinta.
2. L'iscrizione all'Albo ha la validità di due anni. Le richieste di rinnovo della iscrizione dovranno essere corredate da relazioni sull'operato degli ultimi due anni.
3. Eventuali integrazioni del numero degli iscritti dovranno essere presentate all'Ufficio Affari Generali entro gli stessi termini di cui al comma 1.

ART. 5 **Cancellazione dall'Albo**

1. Viene cancellata dall'Albo l'Associazione che abbia presentato la formale rinuncia o che non abbia rinnovato la richiesta alla scadenza del biennio di cui all'art. 4 comma 2.
2. L'Associazione cancellata dall'Albo potrà riottenere nuova iscrizione, secondo la procedura già prevista nei precedenti articoli, dopo aver ripresentato tutta la certificazione.

ART. 6 **Rapporti con l'Università**

1. L'Università potrà concedere spazi, ove disponibili alle Associazioni studentesche iscritte all'Albo con la concessione di spazi, ove disponibili.
2. Le associazioni studentesche possono accedere al fondo "Iniziativa culturali e sociali a favore degli studenti", nel rispetto dei requisiti previsti per l'accesso a tali fondi dall'art. 2 comma a) e b) del D.M. 15.10.1986 di seguito riportati:
comma a) associazioni studentesche che hanno rappresentanza nei Consigli di Facoltà;
comma b) altre associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati almeno 50 studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.

ART. 7

Pubblicità

1. Il presente Regolamento dovrà essere inserito nella parte generale della Guida degli Studenti.

Sarà inoltre previsto un manifesto da affiggere in ogni Facoltà con le finalità, i termini e le condizioni per l'iscrizione all'Albo.

ART. 8

Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento sono adottate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti e la Commissione di cui all'art. 1, comma 3.
2. Le modifiche decorrono dall'inizio dell'Anno Accademico successivo alla data di pubblicazione.

ART. 9

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'efficacia di ogni norma incompatibile con esso.
2. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore con l'approvazione in Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti.

Il **Consiglio di Amministrazione**, inoltre, **DELIBERA** che in sede di prima applicazione il termine di cui all'art. 4 comma 1 è prorogato di 2 mesi.